

Modulo per Richiesta di Voltura⁽¹⁾ - Compilazione a cura del Cliente

⁽¹⁾ la prestazione è soggetta a oneri amministrativi applicati in fattura

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, timbrato, firmato ed inviato via fax al numero:

199.90.80.90 ⁽²⁾

I dati contrassegnati con '*' sono **OBBLIGATORI**

Dati del PRECEDENTE intestatario (volturato)

Partita IVA*:

Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA):

Dati dell'Azienda del NUOVO intestatario (volturante)

Ragione Sociale*:

Partita IVA*:

Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA):

Settore Merceologico*:

Cognome e Nome del referente*:

Recapito telefonico*:

Altro recapito telefonico:

Indirizzo e-mail*:

Se l'utenza è domestica indicare:

Domestico residente

Domestico non residente

Se l'utenza è aziendale indicare:

Altri usi

Illuminazione pubblica

Indirizzo sede legale*:

N°

CAP*:

Località*:

Prov*:

Dati di fatturazione

PEC o Codice Destinatario fatturazione elettronica:

Aliquota IVA: 22% 10%⁽³⁾ 0%⁽³⁾

⁽³⁾ In caso di IVA agevolata compilare l'apposito modulo

Indirizzo:

N°

CAP:

Località:

Prov:

POD per il quale effettuare la variazione di intestatario

Numero POD* IT

E

Il codice POD (*Point of Delivery*), introdotto dalla delibera AEEG

293/05, è definito dal gestore della rete locale. Tale codice identifica il punto di consegna dell'energia elettrica e viene utilizzato per la trasmissione delle misure al GSE.

Indirizzo*:

N°

CAP*:

Località*:

Prov*:

Mese/Anno decorrenza voltura:⁽⁴⁾

/

⁽⁴⁾ La voltura decorre alla prima data utile

PAGINA 1 di 2

Tipologia Voltura*:	Ordinaria	Mortis Causa	Incorporazione societaria
Il precedente cliente è reperibile?*	SÌ	NO	
Letture contatore (subordinata alla lettura del distributore)			
	Energia attiva kWh	Potenza kW	Energia reattiva kVARh
FASCE	A1:	P1:	R1:
	A2:	P2:	R2:
	A3:	P3:	R3:

Con la sottoscrizione del seguente modulo si accettano le condizioni economiche che prevedono: una tariffa per fasce orarie così come definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella delibera 181/06 e successive modifiche ed integrazioni. Sono considerate F1 le ore di punta (peak: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00), F2 le ore intermedie (mid-level: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00. Nei giorni di sabato dalle ore 7:00 alle ore 23:00) e F3 le ore fuori punta (off-peak: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 23:00 alle ore 7:00. Nei giorni di domenica e festivi tutte le ore della giornata.). I prezzi applicati mensilmente all'energia consumata e alle perdite nella fascia i-esima, saranno aggiornati in base alle quotazioni del PUN per fascia oraria F1,F2,F3 o solamente per mese in caso di utenza con contatore non atto a rilevare l'energia in fascia (F0) sulla base dei dati pubblicati dal GME sul sito www.mercatoelettrico.org maggiorati di 0,0100 €/kWh. Qualora il Distributore Locale non abbia comunicato la possibilità di rilevare i consumi su fascia oraria sul punto di prelievo oggetto della fornitura sarà applicata la tariffa monoraria (fascia unica: da lunedì a domenica tutte le ore della giornata) della componente energia su fascia unica calcolata come media aritmetica tra il prezzo in F1 e il prezzo in F2. Successivamente all'abilitazione dell'apparecchio, inizieranno ad essere applicati in automatico i prezzi differenziati su fascia oraria. Le suddette condizioni possono essere immediatamente rinegoziate contattando l'ufficio competente al numero 0331-782822 oppure alla mail commerciale@exergia.it

ALTRI CORRISPETTIVI DI VENDITA

Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi di vendita a remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti da EXERGIA sul mercato libero e della componente di dispacciamento secondo quanto determinato dalla Delibera ARERA n. 05/04 e 156/07 e loro modifiche e integrazioni.

ALTRI ONERI / CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI RETE

Si intendono inoltre a carico del CLIENTE tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da parte di EXERGIA nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di misura, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (ivi comprese le componenti A, UC, e MCT), e tutti gli oneri generali del sistema previsti per legge. Tali valori possono essere modificati secondo i tempi e modi stabiliti dall'ARERA e/o dal Distributore Locale. I prezzi indicati sono da intendersi al netto delle imposte e IVA.

Data

TIMBRO E FIRMA⁽⁵⁾

(Firma del volturato)

TIMBRO E FIRMA⁽⁶⁾

(Firma del volturante)

(6) Allegare un documento di riconoscimento in corso di validità

PAGINA 2 di 2

Art. 1 - Parti del Contratto

Il presente Contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stipulato tra EXERGIA S.p.A. con sede legale in Via di Monte Giordano 36 - 00186 Roma, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma RM-1274836, C.F. e P.IVA 02711220125 (di seguito per brevità "EXERGIA") e il Cliente (di seguito denominato per brevità "Cliente"). EXERGIA e il Cliente saranno di seguito anche denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

Art. 2 - Termini e definizioni

CONTRATTO: è il contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale costituito dalle presenti "Condizioni Generali", dalle "Condizioni Particolari di Contratto" e dagli Allegati. ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. NORMATIVA: è l'insieme di leggi, regolamenti, provvedimenti ed atti amministrativi che disciplinano il settore della fornitura di energia elettrica e gas naturale. CODICE DI RETE: Codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di trasporto del gas naturale approvato dall'ARERA. SII è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10. DISTRIBUTORE LOCALE: è il gestore della rete di distribuzione dell'energia elettrica e/o gas naturale a cui risulta allacciato il sito di prelievo. Il Distributore Locale è il concessionario del servizio di trasporto. TRASPORTATORE: Gestore della rete nazionale dei metanodotti. TERNA S.p.A.: è la società che gestisce la rete di trasporto nazionale (RTN) ed eroga il pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. SOCIETA' DI STOCCAGGIO: Società che assicura il servizio di stoccaggio del gas naturale. PUNTI DI PRELIEVO/POD: Siti produttivi del Cliente destinatari della somministrazione di energia. REMI: Impianto di Regolazione e Misura. E' il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto dove viene reso disponibile al distributore il gas naturale. PUNTI DI RICONSEGNA/PDR: Siti produttivi del Cliente destinatari della somministrazione di gas naturale. CONTATORE: E' l'insieme delle apparecchiature di proprietà del Distributore Locale o gestore di rete necessarie per la misura dell'energia elettrica o del gas naturale prelevati. FASCE ORARIE F1, F2, F3: Sono considerate F1 le di ore di punta (peak), F2 le ore intermedie (mid-level) e F3 le ore fuori punta (off-peak) così come definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica il gas naturale e il Sistema Idrico (ARERA), nella delibera 181/06 e successive modifiche ed integrazioni. ORE DI PICCO E DI FUORI PICCO: Sono ore di "picco" (peak) tutte le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 dal lunedì al venerdì. Sono ore di "fuori picco" (off-peak) i periodi dalle 00:00 alle 08:00 e dalle 20:00 alle 24:00 dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica. TP0: Prezzo base €/Smc. TF: Tariffa fissa mensile applicata ad ogni Punto Di Riconsegna (PDR) espressa in €/mese. It: Indice energetico. Io: Indice energetico di base valido per tutto l'anno contrattuale. Cg: Capacità giornaliera. PCS: Potere calorifico superiore espresso in MJ/Smc. Smc: Metro cubo di gas naturale misurato alla temperatura di 15° C e alla pressione di 1,01325 bar. C: E' il coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica misura del gas naturale in bassa pressione e non provvisti di correttori.

Art. 3 - Oggetto del Contratto

EXERGIA somministra al Cliente energia elettrica e/o gas naturale con le modalità di prelievo e le condizioni economiche indicate nella Richiesta di Fornitura attraverso la Rete Nazionale di Trasmissione e quella di distribuzione locale secondo le caratteristiche dei Punti di Prelievo e/o dei Punti di Riconsegna.

Art. 4 - Condizioni contrattuali

La somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civile. In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nella Richiesta di Fornitura e nelle Condizioni Generali, prevalgono le prime.

Art. 5 - Attivazione della fornitura

Il Cliente richiede a EXERGIA la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale mediante l'invio in originale della Richiesta di Fornitura sottoscritta e completa in ogni sua parte. La proposta contrattuale contenuta nella Richiesta di Fornitura è da intendersi irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 cod. civ. per il periodo di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricezione della Richiesta di Fornitura da parte di EXERGIA. EXERGIA aderirà alla Richiesta di Fornitura inviata dal Cliente successivamente alla verifica di fattibilità tecnica e amministrativa. L'accettazione da parte di EXERGIA della Richiesta di Fornitura si intenderà manifestata e il Contratto concluso solo con l'attivazione del Servizio nonostante ogni eventuale precedente comunicazione scritta. In ogni caso EXERGIA si riserva il diritto di non accettare la Richiesta di Fornitura senza che sia tenuta a fornire idonea comunicazione in tal senso al Cliente qualora:

- a) il Cliente non abbia costituito le garanzie previste dal successivo art. 12;
- b) il Cliente non abbia inviato tutte le informazioni o la documentazione necessarie per attivare la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi;
- c) il Sistema Bancario non abbia accettato l'attivazione SDD di cui all'art. 14 che segue;
- d) il Distributore Locale non abbia reso possibile l'attivazione della fornitura in forza delle proprie regole tecniche e amministrative;
- e) il Cliente non sia in regola con i pagamenti dovuti al precedente fornitore e/o risultati sospeso per morosità al momento della richiesta di switching in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16.4 Allegato A della delibera ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i.;
- f) per la sola fornitura di energia elettrica, sussista una richiesta di indennizzo, per morosità, da parte di un precedente fornitore, secondo la delibera dell'ARERA ARG/com 219/10 e s.m.i.;
- g) per la sola fornitura di gas naturale e nei casi previsti dall'Art. 12 dell'Allegato della delibera ARERA 99/11 s.m.i. la richiesta di accesso per attivazione della fornitura sia stata ritirata dal precedente fornitore;
- h) non siano stati completati eventuali lavori di allaccio necessari all'attivazione della fornitura;
- i) abbia avuto esito negativo il controllo sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check).

Resta inteso che l'efficacia del Contratto decorrerà in ogni caso dalla disponibilità effettiva all'attivazione ovvero in caso di recesso per cambio di fornitore dalla data in cui termina il relativo periodo di preavviso comunicato al precedente fornitore ai sensi della delibera dell'ARERA n. 302/2016/R/com e s.m.i. Qualora per cause tecniche non imputabili a EXERGIA, la data di inizio della fornitura per il Punto di Prelievo e/o Punto di Riconsegna non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto di energia elettrica e/o gas naturale presso i medesimi punti di prelievo e/o punti di riconsegna, la decorrenza della fornitura si intenderà differita alla prima data utile successiva che verrà tempestivamente comunicata da EXERGIA al Cliente.

Art. 6 - Durata contrattuale e diritto di recesso

Se non diversamente indicato da EXERGIA nelle Condizioni Particolari, il Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente senza oneri inviando a EXERGIA comunicazione scritta mediante il SII (Sistema Informativo Integrato) per il tramite del nuovo fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore ai sensi e per gli effetti della delibera dell'ARERA n. 302/2016/R/com e s.m.i.. Nel caso in cui anche uno solo dei siti del Cliente sia connesso in media o alta tensione, o nel caso in cui il Cliente abbia consumi annuali di gas naturale superiori a 200.000 Smc, o nel caso di controparte pubblica, il termine di preavviso per il recesso è di 12 (dodici) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione del nuovo fornitore che potrà essere inviata e ritenuta valida solo dopo il termine di validità delle Condizioni Economiche di Fornitura. In caso di recesso inviato a mezzo PEC a EXERGIA direttamente dal Cliente per la fornitura di gas naturale, EXERGIA, a partire dalla scadenza del periodo di preavviso, può applicare le condizioni previste dalle Delibere dell'ARERA n. 229/01 e ARG/gas 64/09 e s.m.i. fino all'attivazione della fornitura con il nuovo fornitore. In caso di cessazione della fornitura il Cliente può recedere in qualsiasi momento e senza oneri inviando comunicazione a mezzo PEC a EXERGIA con il rispetto del termine di preavviso pari ad un mese, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da parte di EXERGIA. Per la fornitura di gas naturale, in caso di mancato rinnovo della stessa, di recesso anticipato, o di piombatura, il Cliente è tenuto a pagare ad EXERGIA i costi sostenuti dalla stessa relativi alla differenza di Capacità non trasferita al fornitore subentrante. EXERGIA ha facoltà di recedere anche solo per una delle forniture in qualunque momento e senza oneri inviando comunicazione al Cliente con termine di preavviso di cui alla delibera dell'AE EGS n. 302/2016/R/com e s.m.i.. decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. In caso di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti da parte del Cliente, EXERGIA, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva il diritto di addebitare, per ciascuna fornitura, una penale, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., pari ad un importo fisso di:

- a) per le forniture di energia elettrica 300 € aumentato di un ulteriore importo, da calcolarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 15 € per ogni kW di potenza disponibile;
- b) per le forniture di gas naturale 300 € aumentato di un ulteriore importo, da calcolarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 30 centesimi di € per Smc per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 mesi di consumo.

Art. 7 - Condizioni economiche per le forniture di energia elettrica e di gas naturale

Le condizioni economiche per ciascuna fornitura ed il loro periodo di applicabilità sono indicate negli Allegati B1 e B2 Condizioni Economiche di Fornitura. Alla scadenza delle Condizioni Economiche sottoscritte: l'energia elettrica fornita, sarà valorizzata mensilmente a PUN (definito ai sensi della Delibera ARERA n. 111/06 Art. 30 comma 4 lettera c) per singola fascia, così come definite dalla delibera ARERA n.181/06, maggiorato di 0,01 €/kWh; la materia prima gas naturale sarà valorizzata al PSV (definito ai sensi della Delibera ARERA n. 22/04) del mese di riferimento maggiorato di 0,08 €/Smc. Per la fornitura di gas naturale, il prezzo indicato è stabilito considerando il fluido fornito sulla base di un PCS (potere calorifico superiore) di 38,100 MJ/Smc per tariffe binomie e 38,52 MJ/Smc per tariffe monomie. Il prezzo viene modificato in base al valore dello stesso PCS, come stabilito dall'AE EGS, per l'impianto di distribuzione della fornitura. Inoltre in caso di mancato rispetto della CG (Capacità Giornaliera) oltre il 10% di quella concordata, il Cliente corrisponderà ad EXERGIA 4,9 €/Smc per Punto Di Prelievo.

Art. 8 - Oneri per il Servizio di Trasporto e Oneri per il Servizio di Dispacciamento

Sono a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di trasporto fatturati a EXERGIA dal Distributore Locale di competenza. Gli oneri derivanti dal contratto di dispacciamento come determinati dalla delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i. si intendono a carico del Cliente. In particolare gli oneri di cui agli articoli 44, 45 e 46 della delibera 111/06 e s.m.i. saranno fatturati in acconto, utilizzando i valori noti e pubblicati dalle autorità competenti (ARERA - Terna S.p.A.), con la prima fattura successiva al mese di competenza; saranno inoltre fatturati al Cliente con le medesime modalità i corrispettivi di cui agli articoli 48 e all'articolo 73 della medesima delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i.; non saranno fatturati il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'articolo 41, e gli articoli 42 e 43 della più volte citata delibera n. 111/06.

Saranno applicati inoltre i corrispettivi per l'energia reattiva, secondo la Del. ARG/elt 199/11 e s.m.i., qualora dovuti. Per le forniture di gas naturale sono a carico del Cliente tutte le componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (Del. ARG/gas 514/2013 e ARG/gas 64/09 e s.m.i.) a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione e ulteriori oneri di sistema. Tutti i corrispettivi per le forniture di energia elettrica e gas naturale saranno aggiornati secondo le modalità stabilite dalle Autorità competenti, dall'AE EGS, dal Distributore, da Terna S.p.A. e dal Trasportatore.

Art. 9 - Oneri per il mandato alla connessione

Il mandato conferito dal Cliente a EXERGIA per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei Punti di Prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, è a titolo gratuito fatta salva la corresponsione a EXERGIA da parte del Cliente degli importi necessari per l'esecuzione del mandato stesso e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine EXERGIA ha contratto in nome proprio. EXERGIA accetta il suddetto mandato dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, oppure direttamente attraverso l'esecuzione delle attività che si rendano necessarie presso il distributore per l'attivazione dei punti di prelievo dandone successiva comunicazione al Cliente. Il mandato è irrevocabile a norma dell'art. 1723, 2° comma cod. civ. e si estinguerà alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto.

Art. 10 - Oneri fiscali

Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti. Il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta in relazione alla somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del Contratto. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad EXERGIA entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta. Analogamente a quanto previsto nel punto precedente, il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del Contratto per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. E' responsabilità del cliente il rinnovo annuale della Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste e la comunicazione di eventuali revoche; tali aggiornamenti dovranno comunque essere comunicati entro il mese solare precedente la data di decorrenza degli stessi. Un modello di Dichiarazione d'intento è disponibile sul sito internet www.exergia.it. Ove previsto dalla Normativa vigente, EXERGIA assolverà per conto del Cliente gli obblighi fiscali nei confronti dell'UTF di competenza territoriale, provvedendo al pagamento degli importi dovuti (acconto e saldo in base alla legge n. 30/97 e sue successive modifiche e integrazioni) e addebitando il relativo ammontare nelle fatture mensili al Cliente. Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte dovrà fornire dichiarazione sottoscritta, il cui modello è disponibile sul sito internet www.exergia.it. In caso di omessa dichiarazione in merito alle modalità di pagamento delle imposte, EXERGIA provvederà al versamento delle stesse per conto del Cliente. Nel caso in cui le modalità di versamento delle imposte applicate da EXERGIA risultassero non corrette per omessa o erronea dichiarazione del Cliente, resteranno a carico del Cliente stesso gli oneri conseguenti alla regolarizzazione della posizione nei confronti dell'UTF. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e il relativo onere grava sulla Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

Art. 11 - Uso del gas naturale

Il Cliente dichiara che il gas naturale fornitogli sarà usato quale combustibile e si impegna a non impiegarlo per usi diversi dal suddetto e a non cederlo a terzi senza averne avuto preventivo benestare scritto da parte di EXERGIA. Il Cliente potrà usufruire del gas naturale solo se in regola con il disposto della normativa vigente applicabile in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale, contenute nelle Leggi e Decreti ad essa attinenti quali il Decreto Ministeriale del 12 aprile 1996, ed il Decreto Ministero dell'Interno 24 novembre 1984 Sezione 5°, nonché nelle norme UNI - CIG di cui alla Legge n. 1083 del 6 dicembre 1971 e loro successive integrazioni e nella legge n. 46 del 5 marzo 1990. Qualora richiesto, il Cliente dovrà esibire il Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale dei VV.FF. ed il verbale della prova di tenuta degli impianti, sottoscritto da Ditta qualificata e dal responsabile dell'attività. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che: a) sono applicabili nei confronti di chiunque si sottrae all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di consumo sul gas naturale, le sanzioni penali stabilite dall'art. 6 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella Legge 10 maggio 1976, n. 249, richiamato dall'art. 10 del D.L. 7 febbraio 1977 n. 15, a sua volta convertito nella Legge 7 aprile 1977, n. 102 e dal D.L. 26 ottobre 1995 n. 504 e sue successive integrazioni e modificazioni; b) è ammesso alla riduzione dell'imposta di consumo solo il gas naturale prelevato per l'attività produttiva e non anche per quello eventualmente consumato nell'esercizio dell'attività commerciale o per riscaldamento Uffici, qualora questi ultimi siano ubicati al di fuori dell'area che delimita il complesso ove si svolge l'attività produttiva. Gli usi di cottura, acqua calda e riscaldamento per mense, spogliatoi, docce, casa custode sono ammessi alla riduzione di imposta solo se compresi nell'area dello stabilimento industriale; c) nel caso di utilizzazione promiscua, la riduzione può essere accordata, per gli usi aventi diritto, solo con l'installazione di appositi contatori. Senza uno specifico accordo con EXERGIA, non sono consentiti prelievi di gas naturale superiori la potenza massima installata. In tal caso, le Parti stabiliranno la necessaria modifica al contratto per adeguare la potenza e la pressione alle diverse necessità del Cliente, rispettando comunque la capacità di portata degli impianti del gestore della rete. Qualora il Cliente effettui un prelievo in eccedenza, EXERGIA potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo art. 16. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad EXERGIA o a terzi, a seguito di un prelievo in eccedenza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio fornito da EXERGIA al Cliente stesso o a terzi.

Art. 12 - Garanzie

Il Cliente, è tenuto alla sottoscrizione dell'autorizzazione SDD. In caso di pagamento tramite bonifico bancario, EXERGIA richiederà al Cliente, prima dell'inizio della fornitura, il versamento di un importo a titolo di deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto nelle Condizioni Particolari di Contratto e comunque non superiore alla miglior stima di (4) mesi di fornitura. In alternativa al deposito cauzionale potrà essere rilasciata dal Cliente una garanzia bancaria. La garanzia bancaria dovrà essere escutibile a prima richiesta e dovrà avere validità fino al terzo mese successivo dalla fine del periodo di fornitura. La garanzia prevederà la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni previsti dagli articoli 1944 (Obbligazione del fideiussore), 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore), 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore) e 1557 (impossibilità di restituzione) del codice civile. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto, EXERGIA, sulla base del credit check effettuato anche in corso del rapporto contrattuale, potrà richiedere al Cliente tramite comunicazione in fattura, la costituzione e/o integrazione della garanzia bancaria/deposito cauzionale, per un importo massimo pari a 4 mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà costituire/integrare la garanzia entro il termine indicato nella relativa fattura. In caso di escussione/utilizzo totale o parziale della garanzia bancaria/deposito cauzionale da parte di EXERGIA, il Cliente è tenuto a ricostituire/interporre l'ammontare entro 10 (dieci) giorni. In caso di mancata ricostituzione della garanzia il Contratto si considererà risolto di diritto ai sensi del successivo art. 16. In caso di risoluzione del Contratto EXERGIA provvederà a restituire al Cliente la garanzia bancaria/deposito cauzionale solo a seguito del completo versamento da parte del Cliente delle somme dovute a EXERGIA.

Art. 13 - Fatturazione

Nei primi giorni lavorativi di ciascun mese, a partire dal secondo mese di validità del Contratto, EXERGIA fatturerà, direttamente al Cliente, con frequenza mensile, gli importi corrispondenti all'energia elettrica e/o gas naturale consumata nel mese precedente comprensivi degli oneri per i servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento. La fattura mensile includerà tutti i corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero eventualmente dovuti per effetto del Contratto o della Normativa vigente, oltre agli interessi di mora, se dovuti. La fattura mensile potrà contenere, inoltre, eventuali conguagli per importi non noti e stimati nei mesi precedenti. Le fatture saranno spedite da EXERGIA al Cliente e, su richiesta del Cliente, verranno anticipate a mezzo e-mail, ovvero saranno rese disponibili al Cliente stesso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e con apposite tutele di confidenzialità, sul sito internet www.exergia.it. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Eventuali variazioni sulle periodicità indicate potrà essere variata da EXERGIA con comunicazione al Cliente. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del Cliente, sempre che tali dati siano resi disponibili a EXERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal Cliente. Nel caso di fornitura di energia elettrica in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal Cliente o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore Locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal Cliente in sede di stipula del Contratto o la stima di EXERGIA calcolata in base ai dati tecnici del POD comunicati dal Distributore. Nel caso di fornitura di gas naturale in cui i dati di consumo effettivi del cliente non dovessero essere forniti in tempo utile dal distributore per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine di priorità: I) autolettura del Cliente; II) consumo stimato ottenuto come prodie dallo storico annuo del PDR dichiarato dal Cliente in sede di sottoscrizione del contratto; III) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard - definiti dall'ARERA con Del. 229/2012/R/gas e s. m. i. per lo specifico punto di riconsegna al dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del PDR. Per la fornitura di gas naturale se i gruppi di misura non sono dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard ("Correttore Volumetrico") oppure sono di tipo integrato il volume del gas naturale fornito dovrà essere adeguato al coefficiente "C" riferito al comune di ubicazione del punto di riconsegna (Allegato alla delibera n. 573/2013/R/gas e s.m.i.). Al ricevimento sia dei consumi effettivi che delle fatture di trasporto emesse dal Distributore Locale, EXERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli sia a favore che a sfavore del cliente.

Art. 14 - Pagamenti

Per la fornitura di energia elettrica il pagamento sarà effettuato con valuta fissa per EXERGIA il giorno 22 del mese di emissione della fattura o, nel caso in cui tale giorno sia festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo mediante addebito preautorizzato in conto corrente (SDD), eventuali ulteriori emissioni avranno scadenza data 30 se emesse a metà mese e data 15 del mese successivo per emissioni fine mese. Per la fornitura di gas naturale il pagamento sarà effettuato con valuta fissa per EXERGIA entro venti giorni dalla data di emissione della fattura mediante addebito preautorizzato in conto corrente (SDD). Per entrambe le forniture in caso di disguido, revoca, sospensione o storno dell'addebito in conto corrente (SDD), il pagamento dovrà essere comunque eseguito alla scadenza della fattura mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di EXERGIA, corrispondente alla data di scadenza della fattura. Non sono consentiti pagamenti parziali a nessun titolo, se non preventivamente autorizzati per iscritto da EXERGIA.

Art. 15 - Mancato Pagamento

In caso di ritardato o mancato pagamento, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte di EXERGIA, alla corresponsione in favore di quest'ultima di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002, nella misura definita semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale pagamento. In caso di mancato pagamento, deviante anche da SDD segnalato come insoluto, EXERGIA mette in mora il cliente comunicando a mezzo Raccomandata, PEC o altro mezzo di trasmissione di cui possa essere confermata la ricezione, il termine ultimo entro cui è tenuto a provvedere al pagamento e il termine decorso il quale, in costanza di mora, provvederà ad inviare all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura con le modalità previste dalla delibera ARERA n. 258/2015/R/com e successive modifiche relativamente alle forniture di energia elettrica e dalla delibera ARG/gas 99/11 e successive modifiche relativamente alle forniture di gas naturale. Conformemente all'art. 3.5 della delibera ARERA n. 258/2015/R/com, relativamente alle forniture di energia elettrica, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile. Una volta decorsi quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l'inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche successivamente all'eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, a mezzo Raccomandata, PEC o altro mezzo di trasmissione di cui possa essere confermata la ricezione, l'avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. EXERGIA avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e la stessa EXERGIA o tra il Cliente e soggetti terzi. Fermo restando il risarcimento del maggior danno a favore di EXERGIA, tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all'eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente nel limite dell'ammontare previsto dalle delibere n. 258/2015/R/com e ARG/gas 99/11 dell'AEEGSI. Nei confronti dei clienti finali non disalimentabili, per le forniture di energia elettrica, indicati nell'art. 23 Allegato A della delibera ARERA n. 258/2015/R/com si applicherà la diversa disciplina prevista dall'art. 24 Allegato A della medesima citata delibera. Nei confronti dei clienti finali non disalimentabili, per le forniture di gas naturale, si applicherà la diversa disciplina prevista dagli art. 15 e 16 della delibera ARG/gas 99/11. Se il Contratto non è assistito da garanzia, qualora nel corso della fornitura si verifichi anche un solo mancato pagamento, EXERGIA potrà richiedere al Cliente la costituzione di una garanzia secondo quanto stabilito dal precedente art. 12. In caso di mancata costituzione della garanzia, qualora richiesta, EXERGIA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 16. Se il contratto è assistito da garanzia, qualora nel corso della fornitura l'importo della stessa sia incamerato in tutto o in parte da EXERGIA, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo. In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia, EXERGIA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 16. EXERGIA potrà sospendere la somministrazione di energia elettrica/gas naturale, anche senza preavviso, in caso di prelievi fraudolenti, o di manomissione del Gruppo di misura o di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Fatti salvi i casi previsti nell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali ed il risarcimento del danno subito, EXERGIA potrà risolvere anticipatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e far cessare il servizio di fornitura mediante invio al Cliente di comunicazione, al verificarsi delle seguenti circostanze: a) inizio di procedura concorsuale o liquidazione volontaria a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare; b) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; c) revoca della procedura SDD se richiesta in forma obbligatoria nelle Condizioni Particolari di Contratto; d) mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, nonché mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia di cui al precedente art. 12; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) successivamente alla sospensione/interruzione della fornitura di energia elettrica/gas naturale disciplinata dal precedente articolo 15 delle presenti Condizioni Generali e nel rispetto delle condizioni e dei termini ivi previsti, permanere della situazione di inadempimento che ha determinato la medesima sospensione della fornitura; g) rottura o manomissione dei sigilli del Misuratore da parte del Cliente; h) utilizzo improprio dell'energia elettrica/gas naturale o non conforme alle previsioni del Contratto; i) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; j) morosità relativa ad un diverso Contratto di fornitura di energia elettrica o gas naturale, anche risolto, intestato al medesimo Cliente. EXERGIA ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 17 - Gestione tecnica, interruzioni e sospensioni della fornitura

EXERGIA declina ogni responsabilità in relazione agli aspetti tecnici concernenti la somministrazione dell'energia elettrica/gas naturale, in quanto di competenza del Distributore Locale. In particolare, EXERGIA non è responsabile per le sospensioni o interruzioni della fornitura di energia elettrica/gas naturale nonché per gli eventuali danni derivanti da esse. Tali interruzioni o sospensioni non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e/o risoluzione del Contratto. EXERGIA non è responsabile della correttezza della misura dell'energia elettrica/gas naturale e della potenza per ciascun Punto di Prelievo, in quanto attività di competenza del Distributore Locale. Inoltre, il Cliente, tenendo manlevata EXERGIA assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzazione degli

impianti installati o fatti installare dallo stesso. Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono essere conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non devono provocare disfunzione alla rete di distribuzione. EXERGIA può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del Distributore competente e, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Eventuali perdite degli impianti a valle del contatore, qualunque ne sia la causa, non saranno detratte dal consumo del Cliente. Prima di effettuare delle variazioni agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno, il Cliente deve comunicare ad EXERGIA le proprie intenzioni. In tal caso, EXERGIA comunicherà al Cliente se tale variazione tecnica comporterà anche una modifica del Contratto di fornitura. In questo secondo caso, se necessario, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificheranno il presente. Il Contatore potrà essere modificato, rimosso o spostato solo per disposizioni di EXERGIA o del Distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza oppure, per modifiche ambientali o strutturali, se il contatore si trova in luoghi pericolosi o inadatti) e solo per mezzo dei loro incaricati. Nel caso in cui il contatore sia tolto/sostituito, sarà redatto un verbale con le indicazioni: della causa di sostituzione/rimozione e le eventuali irregolarità emerse. Il Distributore può effettuare verifiche agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione; per farlo può accedere agli stessi impianti anche se ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - tranne nei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune; in tal caso il Distributore dovrà dare preavviso al Cliente salvo nel caso di comprovata urgenza e sicurezza o per possibili prelievi fraudolenti. In base a quanto indicato dal Distributore, EXERGIA potrà procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente dal contatore e al calcolo del relativo conguaglio. Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti ad impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese saranno a suo carico solo se il guasto o il malfunzionamento non riguardi effettivamente gli impianti/apparecchi della rete di distribuzione. In tal caso il Cliente dovrà versare ad EXERGIA l'importo pari al costo dell'intervento del Distributore competente. Il Cliente può chiedere, per iscritto, la verifica del corretto funzionamento del Contatore in contraddittorio con il Distributore. Il Cliente ha diritto ad essere presente alla verifica. Se il Cliente non si avvale di tale diritto, l'esito della verifica gli sarà comunicato per iscritto dal Distributore competente. Se le verifiche confermano il malfunzionamento dichiarato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno a suo carico e, se per errore fatturate, saranno rimborsate. Invece, se la verifica conferma l'esattezza della misura, EXERGIA addebiterà al Cliente le relative spese sostenute.

Art. 18 - Variazioni delle condizioni del Contratto

In osservanza a quanto previsto dalla Normativa in vigore, il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali, indicizzazioni e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite dall'AEEGSI, Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti. Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non fossero suscettibili di inserimento automatico EXERGIA si riserva il diritto di variare, per motivi sopravvenuti di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche, le specifiche tecniche dei servizi o le condizioni contrattuali ed economiche, comunicandolo per iscritto al Cliente. Tali variazioni entreranno in vigore sessanta giorni dopo la data di invio della relativa comunicazione. Nel caso in cui tali variazioni comunicate da EXERGIA comportino un aumento del prezzo della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale o altri oneri per il Cliente, il Cliente medesimo entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione a mezzo PEC. Se il Cliente decide di recedere per evitare nuove condizioni economiche e di attivare la fornitura con un nuovo fornitore, in caso di ritardo nell'acquisizione del Sito da parte dello stesso, sono valide nei confronti del Cliente le nuove condizioni economiche fino alla fine delle operazioni di acquisizione del Sito da parte del nuovo fornitore.

Art. 19 - Cause di forza maggiore

Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EXERGIA, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti. Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

Art. 20 - Contratto di Dispacciamento e di Trasporto

In conformità della Normativa in vigore, al fine di garantire la fornitura di energia elettrica EXERGIA, o altra società da EXERGIA designata, stipulerà in nome proprio e per conto del Cliente che conferisce a tal fine a EXERGIA con la sottoscrizione della Richiesta di Fornitura il relativo mandato irrevocabile, i contratti per il servizio di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica e realizzerà tutto quanto a tal fine necessario od opportuno in conformità di quanto richiesto dai gestori delle reti competenti. Inoltre EXERGIA per conto del Cliente parteciperà per ciascun Punto di Prelievo all'assegnazione di diritti d'importazione di energia dall'estero, all'assegnazione di bande di capacità di trasporto, sia annuali che infra annuali, conformemente alla Normativa che Tema s.p.a. o altre autorità competenti adotteranno, nonché all'assegnazione delle bande di capacità produttiva. Inoltre il Cliente si impegna per tutta la durata del Contratto, a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire ad EXERGIA, o altra società da EXERGIA designata, di partecipare alle procedure di cui al presente articolo. In caso di risoluzione anticipata del Contratto, i diritti resteranno acquisiti a titolo gratuito da EXERGIA. EXERGIA potrà richiedere per conto del Cliente i dati storici di consumo di energia elettrica, degli ultimi dodici mesi, al Distributore Locale di competenza.

Art. 21 - Cessione del Contratto

EXERGIA potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto a soggetto che sia in grado di svolgere il medesimo servizio o a società controllate, controllanti o comunque collegate.

Art. 22 - Informativa e trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. i dati personali forniti dal Cliente per l'attivazione del servizio di fornitura di energia elettrica/gas naturale saranno trattati da parte di EXERGIA adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza. Presso EXERGIA saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al Contratto. I dati verranno utilizzati per scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale. A tal fine i dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente incaricati da EXERGIA responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato manualmente sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni previste dalla citata normativa con l'espressione "trattamento". Titolare del trattamento dei dati personali è EXERGIA. Il Cliente dichiara di essere stato preventivamente informato circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali per l'esecuzione del Contratto e di esprimere con la sottoscrizione e l'esecuzione dello stesso il consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione sono necessari alla sua esecuzione.

Art. 23 - Legge regolatrice e Foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 24 - Confidenzialità e Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali - sia nel corso dell'esecuzione del Contratto che successivamente - tutte le informazioni, i dati e le documentazioni di natura tecnica, commerciale od industriale relative all'altra Parte, delle quali essa dovesse venire a conoscenza in ragione del presente Contratto, salvo che le comunicazioni siano necessarie per adempiere ad obblighi legali, contabili o amministrativi, ovvero allorché sia stato ottenuto l'espresso consenso dell'altra Parte.

Art. 25 - Comunicazioni

Ogni comunicazione ad EXERGIA S.p.A. dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo comunicazione@pec.exergia.eu, nei casi in cui non viene espressamente richiesta detta forma a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede operativa in Corso Sempione 9/A - 21013 Gallarate (VA), a mezzo telefax al numero 199.90.80.90 o a mezzo e-mail all'indirizzo customer@exergia.it. EXERGIA potrà inviare le proprie comunicazioni anche con nota in fattura